

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:
CONIUGI, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore.

CTU
contro
BANCA

SITO

SOCIETA', con il patrocinio dell'avv. OMISSIS.

CONVENUTA

CONVENUTA

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha ad oggetto le domande presentate dagli attori come in epigrafe individuati in relazione ad una serie di danni dagli stessi lamentati per effetto della redazione e della pubblicazione di una c.t.u., effettuata nel contesto di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti dei CONIUGI, contenente alcune foto raffiguranti gli attori.

Più esattamente, i fatti rilevanti al fine del decidere vengono così come segue testualmente presentati dalla parte attrice:

- 1) Vero che nel Luglio 2014, BANCA instaurava procedura esecutiva immobiliare nei confronti dei CONIUGI con pignoramento dell'immobile di loro proprietà sito in OMISSIS;
- 2) che detto immobile è costituito da una casa unifamiliare con giardino, ove gli esecutati vivevano con i due figli;
- 3) che in data 23/2/2015 il G.E. nominava quale CTU l'Arch. OMISSIS, alla quale conferiva l'incarico di valutare l'immobile;
- 4) che in esecuzione dell'incarico ricevuto la Ctu Arch effettuava un sopralluogo, provvedeva alla redazione dell'elaborato peritale, corredandolo di fotografie dell'immobile da lei scattate in occasione del sopralluogo, raffiguranti sia l'interno che l'esterno della casa, per illustrare l'immobile ai fini della vendita;
- 5) vero che con Prov. 25 novembre 2015 il Giudice nominava Delegato alla vendita l'Avv. OMISSIS, il quale poi predisponendo l'avviso di vendita, prevedendo la pubblicazione dell'avviso di vendita, per estratto, sul quotidiano OMISSIS, nonché la pubblicazione dell'avviso di vendita, della relazione peritale e dell'estratto sui SITI e quello del Tribunale di Torino;
- 6) vero che nel gennaio 2016 tornando da scuola i figli degli attori, riferivano ai genitori che compagni di scuola, gli avevano detto di aver visto su internet assieme ai propri genitori, che la casa era in vendita, e di averlo capito, riconoscendo i due bambini ed i genitori nelle fotografie pubblicate sul sito internet, che raffiguravano l'interno della casa, ed in particolare pareti della stessa ove erano appese immagini che ritraevano i due ragazzi e i loro genitori;
- 7) vero che a quel punto gli attori chiedevano informazioni ai genitori dei ragazzi vendendo a sapere che questi consultando su internet annunci di vendite di immobili, pubblicati da

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Giacomo Oberto, n. 362 del 26 gennaio 2021

agenzie del settore, si erano imbattuti in un annuncio relativo alla casa, che avevano riconosciuto dalle immagini dell'interno dell'abitazione ove alle pareti erano appese gigantografie che ritraevano i ragazzi e gli stessi CONIUGI;

8) che gli attori, i quali non erano ancora informati della pubblicazione dell'annuncio, consultando il sito a loro indicato da quei genitori, e poi quello internet del Tribunale di Torino, reperivano l'annuncio della vendita della loro casa alla quale era allegata la perizia redatta dall'Arch. CTU, depurata dalle loro generalità, ma con in allegato n.-29 fotografie;

9) vero che cliccando su quelle fotografie le stesse si ingrandivano permettendo una loro visione a pieno schermo, si da meglio evidenziare i particolari;

10) vero che tra le predette 29 fotografie ve ne era una nella quale era possibile vedere una gigantografia dei due minori ove gli stessi erano riconoscibili; una seconda gigantografia ove erano raffigurati entrambi i ragazzi, ma che in dipendenza del formato utilizzato solo il viso di uno dei due era riconoscibile; vi era poi una fotografia della camera da letto dei genitori ove era appesa una gigantografia raffigurante i coniugi; una fotografia del garage della casa, ove in P.P. vi era l'autovettura della famiglia della quale era parzialmente leggibile la targa;

11) che in dipendenza di tale vicenda con istanza in data 9/3/16 diretta al Giudice dell'esecuzione Dott. M., gli attori CONIUGI, esposta la vicenda ed allegante le immagini tratte dal sito internet del Tribunale e da altri siti, chiedevano al Giudice di "ordinare la rimozione dai siti interessati delle immagini che in qualche modo ritraggono, anche se indirettamente, i figli minori dell'esponente, non essendo evidentemente le stesse necessarie per la pubblicizzazione della vendita";

12) vero che con provvedimento in data 16-29/3/16 il G.E., *"letta l'istanza in oggetto dispone la rimozione dai siti internet di tutte le immagini che in qualche modo ritraggono (anche indirettamente) i figli minori del debitore esecutato. Manda al professionista delegato per quanto di competenza Si comunichi.."*

13) vero che in esecuzione di detta ordinanza le immagini pubblicate sul sito del Tribunale di Torino venivano parzialmente modificate, mascherando le immagini sopraindicate;

14) che l'annuncio di vendita della casa dei CONIUGI figurava anche nei siti di alcune agenzie immobiliari, che l'aveva inserito, assieme alle 29 foto che lo corredevano, nelle proprie offerte di immobili in vendita, che evidentemente intendevano prestare la propria attività nell'ambito della procedura esecutiva, e tra queste, per quanto appreso dagli attori la SOCIETA' ;

15) che tuttavia l'oscuramento ordinato dal G.E. ha riguardato solo il SITO e del Tribunale, mentre le altre immagini hanno continuato a comparire sugli altri siti;

16) che in dipendenza di quegli annunci, ne è derivata la pubblicizzazione della vicenda tra i compagni di scuola dei ragazzi, i conoscenti e vicini nell'ambito di OMISSIS, che è una piccola cittadina ove molti si conoscono, comportando per e i ragazzi ed anche i coniugi, con una notorietà negativa, che li metteva in costante imbarazzo sia nell'ambito scolastico che lavorativo;

17) che in particolare i ragazzi per alcuni mesi evitavano di frequentare amici e compagni, sia nel tempo libero che per le attività sportive e ricreative, a fronte dell'imbarazzo provato per la vicenda;

18) che gli attori hanno promosso mediazione, alla quale nessuno dei convenuti (ad eccezione dell'Arch. CTU, la quale non era stata invitata) ha partecipato;

Rappresentato quanto sopra in fatto, e svolte le proprie considerazioni in diritto, gli attori hanno concluso come in epigrafe.

Tutte le parti convenute si sono costituite, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e concludendo come in epigrafe.

Cominciando dalla posizione della convenuta C.T.U., va detto che, ad avviso degli attori, la stessa avrebbe *"leso il diritto di immagine e la privacy"* dei componenti il nucleo familiare, nell'espletamento dell'incarico peritale ricevuto nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo n. OMISSIS, instaurata avanti il Tribunale di Torino da BANCA. in qualità di

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Giacomo Oberto, n. 362 del 26 gennaio 2021

creditore procedente, ed avente ad oggetto l'immobile di proprietà degli attori stessi, in regime di comunione legale dei beni, sito in OMISSIS.

Questo Tribunale non ritiene di poter condividere tali affermazioni.

Come condivisibilmente osservato dalla predetta convenuta, essa risulta difettare, nella specie, in primis, del requisito della legittimazione passiva nel contesto della presente vicenda.

La consulente, invero, ebbe a svolgere nel procedimento esecutivo ricordato, il mero ruolo di Consulente ed ausiliario del Giudice dell'Esecuzione, con la conseguenza che l'attività espletata dalla medesima si rivolge direttamente all'Ufficio Giudiziario stesso, Ufficio Giudiziario rappresentato nella specie e nel concreto dall'attività svolta dal soggetto delegato dal G.E.

E' vero, infatti, che l'attività professionale del c.t.u. sempre e comunque si conclude ed esaurisce con il deposito della relativa relazione, che costituisce un atto endo-processuale non pubblico, il cui unico destinatario è il Giudice (nella specie, il Giudice dell'Esecuzione).

Non è dunque, mai e poi mai, il c.t.u. che diffonde o divulga i dati processuali a soggetti estranei alle parti e meno che mai ad un pubblico indifferenziato.

D'altro canto, proprio volendo seguire l'impostazione attorea, il presunto danno da violazione del diritto all'immagine ed alla riservatezza lamentato dagli attori viene correlato alla pubblicazione dell'avviso di vendita.

Ora, l'attività di pubblicazione dell'avviso di vendita è di competenza esclusiva del professionista delegato alle vendite (nella specie l'avv. OMISSIS, all'uopo espressamente incaricato dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 25 novembre 2015). Ai sensi degli art. 565 ss. c.p.c., infatti, il delegato alle vendite cura personalmente e direttamente tutte le attività connesse alla vendita, ivi comprese quelle preparatorie e prodromiche alla pubblicazione dell'avviso.

E certamente ha ragione parte convenuta CTU nel rimarcare che, tra le attività del delegato, assume particolare importanza quella preliminare relativa all'acquisizione al fascicolo dell'esecuzione della perizia di stima redatta dal c.t.u. e alla verifica degli atti della procedura. In particolare, il delegato deve verificare che i dati sensibili relativi agli esecutati (e, più in generale, ogni altro dato astrattamente riferibile e/o riconducibile ai medesimi idoneo a permettere a terzi di risalire alla loro individuazione) siano integralmente oscurati nella perizia, e/o nell'estratto di perizia da allegare all'avviso di vendita.

Sembra evidente, quindi, a questo Tribunale, che la fattispecie normativa di riferimento nella specie dovrebbe essere quella descritta dall'art. 2, L. n. 117 del 1988, tenuto conto del fatto che le relative disposizioni si applicano anche "agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", come richiesto dall'art. 1, l. cit. Fattispecie legale, questa, la cui operatività, nella specie, è concretamente esclusa dal fatto che la domanda non appare rivolta dal nucleo familiare nei confronti dello Stato (cfr. art. 2, comma 1, L. n. 117 del 1988 cit.), unico legittimato passivo di un'azione del genere di quella di cui qui si discute.

Continuando su questa linea vanno condivise le osservazioni della predetta convenuta CONSULENTE, la quale ha fatto notare che le presunte conseguenze lesive dell'attività compiuta dal delegato non possono essere fatte gravare in suo pregiudizio, essendosi essa limitata a redigere la perizia estimativa antecedente la fase delle vendite.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Giacomo Oberto, n. 362 del 26 gennaio 2021

Quanto affermato trova ulteriore conferma nel provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione, che ha ordinato al delegato, e non certo alla c.t.u., di oscurare i dati sensibili degli esecutati.

Anche sotto il profilo eziologico la ricostruzione attorea, che fa ricadere l'evento lesivo e il conseguente danno sulla condotta della CONSULENTE, non appare condivisibile.

Ed invero, le attività dei due professionisti sono ben diverse e separate, e non vi è alcuna sovrapposizione o interferenza tra le stesse. Le due condotte non costituiscono concause del danno lamentato e non vi è continuità causale tra i comportamenti stessi e ciò tanto più ove si ponga mente al fatto che la perizia estimativa costituisce un atto endoprocessuale non pubblico, fruibile solo dalle parti costituite in causa e, cioè, dai creditori procedenti e intervenuti (nonché gli esecutati stessi), i quali ovviamente hanno accesso a tutti i dati sensibili inerenti i debitori in ragione dell'instaurazione della procedura esecutiva stessa (si pensi al contenuto del precetto, all'atto di pignoramento, all'istanza di vendita, ecc).

La perizia, come pure osservato dalla parte convenuta, ha quali naturali destinatari solo il Giudice dell'Esecuzione e le parti costituite nella procedura esecutiva. Nel momento in cui il Giudice, esaminata la perizia, dispone la vendita giudiziaria dell'immobile pignorato, si apre una nuova fase processuale, successiva a quella in cui la perizia è stata depositata, con l'eventuale nomina, da parte del Giudice dell'esecuzione, di un professionista delegato alle operazioni di vendita. Ed è ovvio che alla eventuale fase di vendita il c.t.u. non ha più motivo di partecipare, essendosi ormai esaurito il suo compito con il deposito della perizia.

Sembra pertanto chiaro che le domande proposte contro la CONSULENTE non meritino accoglimento.

Venendo ora a considerare la posizione della parte convenuta SOCIETA', va in primo luogo considerato che non appare rispondere al vero l'affermazione svolta in citazione, secondo cui le immagini relative alle zone interne dell'immobile allegate alla perizia, poi pubblicate dal professionista delegato unitamente all'avviso di vendita, immortalerebbero altrettante "gigantografie appese alle pareti interne della casa raffiguranti i minori e i coniugi".

Le fotografie allegate all'annuncio di vendita non consentono, in alcun modo, di individuare generalità e identità degli attuali attori. Siffatte "gigantografie" non appaiono neanche "in P.P.", ma vengono rilevate solo se ingrandite con zoom digitale.

A ciò s'aggiunga che l'annuncio di vendita, dal quale deriverebbe la lesione invocata, non indicava nemmeno che l'immobile fosse oggetto di vendita coattiva.

Sarà il caso di considerare che, più esattamente, la posizione della convenuta SOCIETA' in questa vicenda - sulla base della documentazione versata in atti - risulta essere la seguente.

Con ordinanza del 25 novembre 2015, OMISSIS veniva nominata gestore della vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. OMISSIS, avente ad oggetto l'immobile sito in OMISSIS, di proprietà dei CONIUGI.

In esecuzione dell'incarico ricevuto dal Tribunale di Torino, su richiesta di pubblicità del 7 dicembre 2015 da parte del professionista delegato, AVVOCATO pubblicava regolarmente l'avviso di vendita per l'asta del 22 marzo 2016 sui quotidiani OMISSIS e sul sito del Tribunale di Torino.

Con l'avviso di vendita venivano pubblicate on line la perizia e le fotografie trasmesse dal professionista delegato al SITO con la richiesta di pubblicazione.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Successivamente, in occasione della seconda richiesta di pubblicità, con mail del 31 marzo 2016, il delegato alla vendita trasmetteva al SITO il provvedimento del 16 marzo 2016 con cui il giudice dell'esecuzione, su istanza dei signori CONIUGI, disponeva la rimozione dai siti interessati di tutte le immagini che ritraevano gli stessi esecutati con i due figli, all'epoca minorenni, mandando al delegato per quanto di competenza.

Stante il citato provvedimento, il delegato chiedeva alla citata convenuta di provvedere all'oscuramento delle immagini in questione, ciò che veniva effettuato.

Ora, anche in relazione alle domande degli attori fondate su di un'allegata responsabilità per violazione della s.p.a. OMISSIS, del diritto all'immagine e alla riservatezza degli attori medesimi, andrà riconosciuto che le citate richieste non meritano accoglimento.

Come esattamente posto in luce dalla convenuta OMISSIS s.p.a., questa è un concessionario di un pubblico servizio cui i singoli Tribunali, mediante apposite convenzioni, affidano la gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie. In tale veste, AVVOCATO è soggetto del tutto estraneo alle singole procedure esecutive ed alle relative parti in causa, limitandosi, per quanto qui d'interesse, a gestire il sito internet attraverso cui il delegato alla vendita adempie all'obbligo di pubblicità degli avvisi di vendita.

Andrà poi considerato che, come pure immediatamente ribattuto dalla citata convenuta, la Convenzione per la pubblicità delle vendite giudiziarie e lo sviluppo dei servizi internet, stipulata il 23 aprile 2012 tra SITO e il Tribunale di Torino, con riferimento alla procedure esecutive immobiliari, ha affidato alla Società le seguenti attività: "i) redazione del testo dell'avviso di vendita; ii) cura della pubblicità sul sito internet del Tribunale e sul proprio portale delle aste giudiziarie; iii) coordinamento della pubblicità sui quotidiani in qualità di gestore unico e centro fatturazione con pagamento di-retto agli editori; iv) rendicontazione analitica dei costi di pubblicità per ciascuna procedura; v) statistica periodica sulle vendite immobiliari".

E' vero quindi che la citata convenzione non prevede alcuna attività di controllo da parte della convenuta in discorso sul materiale trasmesso dal tribunale con la richiesta di pubblicità (provvedimenti, planimetrie, fotografie, perizie, ecc.).

Il Tribunale concorda poi con la valutazione offerta dalla convenuta sull'art. 8 della convenzione, che riguarda esclusivamente l'impegno della convenuta A. a non diffondere illegittimamente i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'attività concordata con il Tribunale, ma non prevede certamente un obbligo di controllo preventivo sui dati che riceve dalla procedura, in persona del professionista delegato.

È dunque il professionista delegato il solo soggetto autorizzato a svolgere gli adempimenti necessari per la pubblicità, tra cui l'inserimento, nell'apposita area riservata del sito internet, della richiesta di pubblicità, corredata dei dati, dei moduli e dei file a tal scopo necessari. Risponde quindi a un compito esclusivo del professionista delegato, ed alla sua corrispondente esclusiva responsabilità, l'esecuzione di ogni adempimento legato alla compilazione ed alla preparazione della necessaria documentazione (richiesta di pubblicazione, provvedimenti, planimetrie, fotografie, perizie, ecc.).

Allo stesso professionista delegato spetta pertanto anche la verifica che ogni dato coperto da riservatezza venga opportunamente oscurato per essere sottratto alla pubblicazione, in conformità alla legge ed ai provvedimenti emanati dal Giudice e dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Giacomo Oberto, n. 362 del 26 gennaio 2021

Ma vi è di più.

Come pure posto in evidenza dalla citata convenuta, la stessa non è autorizzata in modo veruno ad operare *motu proprio* alcun tipo di correzione, integrazione, alterazione, riduzione, modificazione della documentazione inviata dal Tribunale, al punto che l'espressa accettazione di tale condizione è necessaria per il completamento della procedura di richiesta di pubblicità e conferma espressamente che OMISSIS è sollevata da qualunque responsabilità in relazione al contenuto dei documenti pubblicati.

L'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta SITO per l'asserita pubblicazione delle immagini contestate è anche avvalorata dall'art. 17 D.Lgs. n. 70 del 2003, relativo alla pubblicazione di informazioni su reti informatiche, secondo cui *"il prestatore del servizio non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite"*.

Solo ad abundantiam potrà ricordarsi, poi, che la pubblicazione delle immagini di cui qui si discute non integra, a ben vedere, alcuna violazione del diritto alla riservatezza o all'immagine, giacché nessuno degli attori è riconoscibile nelle fotografie in questione. Infatti, i ritratti delle persone che compaiono in alcune delle fotografie pubblicate (tra l'altro nemmeno indicate specificamente da parte attrice, che pertanto sarebbe comunque venuta meno al fondamentale onere dell'allegazione sulla stessa gravante) si trovano sullo sfondo e hanno dimensioni e nitidezze talmente ridotte da non consentirne il riconoscimento (v. doc. 3 parte parte attrice). Anche ingrandendo le immagini pubblicate sul web - supponendo inverosimilmente che qualche utente si sia preso la briga di farlo per davvero - queste risultano sfocate e le persone ritratte restano irriconoscibili.

E' poi anche vero che, diversamente da quanto affermato dagli attori, tali fotografie nemmeno in P.P. avrebbero permesso ai compagni di scuola dei minori e ai loro genitori di individuare e ricondurre al nucleo familiare la casa oggetto dell'annuncio di vendita, non senza aggiungere che appare assai poco verosimile che i compagni di scuola dei figli minori degli esecutati si siano potuti veramente dilettare nel passatempo costituito dalla "caccia" a chi di essi compariva nella pubblicità delle vendite immobiliari della loro zona.

Anche per quanto attiene, infine, alla posizione della convenuta SOCIETÀ', va osservato che la responsabilità della stessa va esclusa, pure a prescindere dalle già riportate ed assorbenti osservazioni sulla concreta inidoneità dei fatti come sopra descritti a ledere il diritto all'immagine ed alla riservatezza delle parti oggi attrici.

E' infatti vero che la citata convenuta, come emerge dalla documentazione in atti, si è limitata ad utilizzare fotografie già presenti sul sito del Tribunale di Torino e sui siti specializzati nella vendita di beni sottoposti a pignoramento immobiliare.

Ora, secondo quanto stabilito dall'art. 24 del Codice Privacy, il consenso al trattamento dei dati *"non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati"*.

La convenuta SOCIETÀ' ha dunque trattato dati già presenti nel sito, a fronte della espletanda procedura di pignoramento immobiliare a carico della famiglia. Dati che, come più volte ribadito, non provenivano se non dalla procedura esecutiva immobiliare in corso presso il Tribunale di Torino che, tramite il professionista delegato, aveva trasmesso le informazioni in oggetto, come già ampiamente detto, alla s.p.a. OMISSIS.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Non rimarrà pertanto che procedere al rigetto delle domande tutte delle parti attrici.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

La presente pronuncia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33, L. n. 353 del 1990.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis; **RESPINGE** le domande tutte proposte dagli attori nei confronti delle parti convenute nel corso del presente processo;

CONDANNA gli attori in solido al rimborso in favore delle parti convenute delle spese del presente giudizio, che liquida, quanto alla convenuta **CONSULENTE** in complessivi Euro 9.126,00, oltre agli accessori di legge, quanto alla convenuta **SOCIETA** in complessivi Euro 6.783,00, oltre agli accessori di legge e quanto alla convenuta **SITO** in complessivi Euro 7.500,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Torino, il 26 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2021.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*